

## **STATUTO dell'Associazione PiazzaCaseVacanze**

### **Art. 1 - Costituzione, sede, durata e natura dell'Associazione**

[1] E' costituita l'Associazione denominata "PiazzaCaseVacanze", con sede in Torino, Corso Montecucco n. 76/B.

[2] L'Associazione ha durata illimitata.

[3] L'Associazione non ha fini di lucro e garantisce ai Soci le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona. E' fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.

### **Art. 2 – Scopo dell'Associazione**

[1] L'Associazione "PiazzaCaseVacanze" non ha scopo di lucro. L'Associazione prende spunto dall'idea di "Piazza" come luogo gioioso e di festa in cui la gente si incontra. Ancora oggi quando ci sono le feste nei paesi, nelle città, nei borghi, la Piazza è il punto di incontro dove conosciamo nuove persone o incontriamo amici che non vediamo da molto tempo. Lo scopo dell'Associazione è la promozione del turismo, creando una Piazza Virtuale per favorire l'incontro tra chi cerca una casa vacanze o per brevi periodi e chi la offre eliminando le spese di intermediazione. L'Associazione, attraverso la realizzazione di Piazze Virtuali, vuole svolgere un ruolo attivo per promuovere l'incontro tra chi offre e chi cerca appartamenti, case, camere B&B, stanze, posti letto, chalet, baite, agriturismi o affini in affitto per vacanze o per brevi periodi in Italia, nell'ambito dell'Unione Europea ed a livello internazionale in genere. I Soci, utilizzando le Piazze Virtuali messe a disposizione dall'Associazione, promuovono le proprie case a disposizione per vacanza o per brevi periodi (casa, appartamento, stanza, camera B&B, posto letto, bungalow, baita, chalet, rustico o affini) e sono contattati direttamente da chi vuole prendere in affitto l'abitazione.

[2] L'attività dell'Associazione si svolge prevalentemente mediante l'uso delle risorse fornite dalla rete Internet per la promozione della "Piazza", curando e gestendo portali Internet come luoghi di visibilità per la promozione di soluzioni abitative per vacanza o per brevi periodi.

### **Art. 3 – Soci**

[1] Possono entrare a far parte dell'Associazione:

- tutti coloro che hanno da offrire una soluzione abitativa per vacanza o per breve periodo (casa, appartamento, monolocale, stanze, camere B&B, Bed and Breakfast, posto letto, baita, chalet, rustico, dimore tipiche, bungalow, mobil home o affini) direttamente e senza spese di intermediazione
- tutti coloro che, condividendo i principi dell'Associazione, vogliono promuovere le Piazze Virtuali dell'Associazione per favorire l'incontro tra chi cerca in affitto una casa vacanze o per brevi periodi con chi offre una casa vacanze

[2] Esistono più categorie di Soci dell'Associazione, a seconda delle diverse modalità di partecipazione e interazione:

- Soci Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione PiazzaCaseVacanze. Avendo conferito i contributi iniziali per la nascita dell'associazione, sono esenti dal pagamento dei contributi di cui all'art. 6 comma [1];

- Soci Ordinari: coloro che hanno da offrire in affitto una soluzione abitativa per vacanza o breve periodo direttamente e senza spese di intermediazione (casa, villa, appartamento, stanza, camera B&B, posto letto, chalet, baita, mobil home, Bed&Breackfast o affini);
- Soci Sostenitori: coloro che si impegnano attivamente nella promozione dell'Associazione PiazzaCaseVacanze e sostengono le finalità dell'Associazione; sono esenti dal pagamento dei contributi di cui all'art. 6 comma [1]. I Soci Fondatori sono anche Soci Sostenitori.
- Il Consiglio Direttivo può stabilire altre classi di Soci; tale operazione non sarà considerata modifica del presente Statuto.

[3] Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo. Viene considerata in forma scritta anche la domanda che viene presentata dall'aspirante Socio mediante la compilazione dell'apposito modulo presente nei siti Internet dell'Associazione, anche se essa dovesse risultare priva della firma digitale o elettronica del richiedente. Il Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.

#### **Art. 4 – Regolamento dell'Associazione**

[1] I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i Soci e gli organi dell'Associazione. Con l'iscrizione all'Associazione tutti i Soci si impegnano al rispetto del Regolamento.

[2] Il Regolamento è pubblicato nei siti dell'Associazione: l'insieme di tutte le sezioni che si trovano sul sito dell'Associazione (denominato "Piazza Virtuale") costituisce il Regolamento dell'Associazione.

[3] Il Regolamento dell'Associazione può essere modificato dal Consiglio Direttivo.

[4] L'Associazione PiazzaCaseVacanze non si assume la responsabilità in merito alla veridicità e al contenuto delle pubblicazioni.

#### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

[1] Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente.

[2] L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché maggiorenni. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro Socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

[3] L'assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata nella sede della Associazione dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la convocazione è un atto dovuto. La convocazione deve avvenire mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito Internet dell'Associazione; tale avviso deve rimanere pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

[4] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno. Essa:

- delibera e ratifica l'ammissione dei nuovi Soci
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
- approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo;

[5] L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

[6] L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

[7] L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla nomina del Liquidatore ed alla fissazione dell'eventuale compenso per lo stesso.

[8] Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, scelti dall'Assemblea fra i Soci Sostenitori e i Soci Fondatori che al momento dell'elezione hanno avanzato la propria candidatura; essa può fissare un compenso e/o un rimborso spese documentate per i membri dello stesso, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.

[9] I membri del Consiglio, o Consiglieri, salvo diversa delibera dell'Assemblea che stabilisca una durata inferiore, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega. Viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, a mezzo e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i Consiglieri.

[10] Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente vale doppio;

[11] I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- redigere i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle direttive dell'Assemblea;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei Soci, nonché decidere sulla riammissione di Soci espulsi;
- attribuire specifici incarichi a propri membri, singoli o riuniti in un comitato esecutivo, stabilendo gli eventuali compensi e/o rimborso spese documentate e rimanendo comunque responsabile diretto per il loro operato;
- predisporre il Regolamento ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio preventivo;
- stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva;
- autorizzare le spese di cui i Soci Sostenitori possono chiedere il rimborso.

[12] Salvo diversa deliberazione il Presidente del Consiglio Direttivo avrà poteri di firma disgiunta per l'ordinaria amministrazione, mentre per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria una specifica delibera a maggioranza che conferisca il potere di firma, per uno specifico atto, al Presidente o ad uno dei membri del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può delegare un membro del direttivo per determinate operazioni.

[13] In caso di cessazione dall'incarico, per dimissioni o altre cause, di uno o più Consiglieri:

- se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri, essi provvederanno alla nomina dei sostituti, che decadranno dall'incarico al termine del mandato dei Consiglieri rimasti;
- se non rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea, allo scopo di procedere alle nomine.

[14] Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione vengono scelti all'interno del Consiglio Direttivo; essi restano in carica per quattro anni, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea.

[15] Il Presidente svolge la funzione di collegamento fra gli organi dell'Associazione e di coordinamento della loro attività, ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli Direttivi. In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

[16] E' prevista la possibilità di trasformazione dell'associazione in un'altra forma giuridica; tale cambiamento deve essere approvato dall'Assemblea Straordinaria.

#### **Art. 6 – Quote di partecipazione all'Associazione**

[1] Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo, la durata, i termini e le modalità di pagamento delle quote e dei contributi a carico dei Soci; tali quote e contributi potranno essere così determinati:

- una quota iniziale, da corrisondersi al momento dell'iscrizione, che avrà una durata variabile, decisa dal Consiglio Direttivo, valida dalla data di adesione e pubblicata sul Regolamento dell'Associazione;
- una quota annuale, da corrisondersi al termine della validità della quota iniziale ed entro un mese da ogni successiva scadenza della stessa;
- il Consiglio Direttivo può stabilire dei contributi integrativi per determinati Soci;

Eventuali premi/sconti sulla quota possono essere applicati ai Soci in base alla loro anzianità di associazione.

[2] I termini sopra indicati sono tassativi; in particolare il mancato rispetto del pagamento della quota comporta la perdita automatica della qualifica di Socio Ordinario.

[3] Il Consiglio Direttivo potrà attribuire e revocare, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di Socio Sostenitore.

#### **Art. 7 – Obblighi dei Soci e sanzioni a loro carico**

[1] I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e al versamento delle quote associative.

[2] A carico del Socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui al comma precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili solamente di fronte all'Assemblea dei Soci:

- richiamo verbale o scritto. Il richiamo inviato per posta elettronica è ritenuto assimilabile alla forma scritta;
- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso;

- espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio Direttivo decidere sulla eventuale riammissione, restando quindi esclusa la possibilità di ammissione provvisoria previa successiva ratifica dell'Assemblea.

## **Art. 8 – Patrimonio, contabilità e bilancio**

[1] Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- conferimenti dei Soci Fondatori;
- quote dei Soci Ordinari;
- contributi straordinari dai Soci e da Terzi sia essi persone fisiche che enti privati e/o pubblici.

[2] I Soci Fondatori concedono l'uso dei nomi dei domini dei siti (Piazze Virtuali) che saranno utilizzati dall'Associazione PiazzaCaseVacanze, la quale si impegna a sostenere i costi per il loro corretto mantenimento.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione PiazzaCaseVacanze, i nomi dei domini dei siti utilizzati dall'Associazione ritornano a disposizione dei Soci Fondatori.

[3] Nell'intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, i Soci potranno concedere in comodato d'uso all'Associazione beni di loro proprietà, che siano dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per lo svolgimento dell'attività.

[4] Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla Normativa sia Civile che Fiscale. Alla fine di ogni esercizio annuale, dovrà essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

[5] I fondi liquidi sono depositati presso un istituto di credito su delibera del Consiglio Direttivo.

[6] Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere attribuiti ai Soci.

## **Art. 9 – Scioglimento e liquidazione**

[1] L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 5, delibera lo scioglimento dell'Associazione. Se al momento della delibera di scioglimento esistono debiti e/o crediti dell'Associazione, ovvero se esiste un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l'eventuale compenso.

[2] Sia che venga stabilito direttamente dall'Assemblea, sia che venga deciso dai Liquidatori, l'eventuale residuo attivo allo scioglimento dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri organismi, senza fine di lucro, con fini analoghi. I nomi dei domini dei siti (Piazze Virtuali) utilizzati dall'Associazione ritorneranno ai Soci Fondatori.